



**TRIBUNALE DI PISA**

**Sezione Procedure Concorsuali**



**Accordo di composizione della crisi**

Il Giudice designato alla procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 4/2022;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata il 16/06/2022 dal Sig. **Franco La Sala** (C.F.: LSLFNC72S19Z133L), nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Novi (C.F.: NVOMSM78E22G702B), presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/11/2022;

Letta la relazione *ex art.* 12, co. 1, l. 3/2012 depositata dal professionista facente funzioni di OCC in data 20/06/2022;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

1. Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento a causa di un prestito contratto nel 1999 con Invitalia per l'apertura di un'attività di rivendita di cellulari a Rossano (CS) che non ha avuto successo. Alla situazione di indebitamento si sono aggiunte alcune variabili di natura personale e familiare che hanno complicato il quadro debitorio. Dopo la separazione dalla prima moglie il Sig. La Sala ha deciso di procedere all'acquisto di un'abitazione in [REDACTED] [REDACTED] nella quale attualmente vive e per cui si è impegnato a pagare un mutuo della durata trentennale per complessivi € 101.314,32 comprensivo di interessi con rata mensile di circa € 300,00. In data 26 febbraio 2016 Equitalia Centro Spa procedeva ad iscrivere ipoteca di secondo grado sulla prima casa di proprietà del signor La Sala per capitale di euro 43.747,22 e totali euro 87.494,44. Contemporaneamente, il vecchio debito – assunto venti anni prima aveva raggiunto l'importo di quasi € 40.000,00 (a fronte del debito originario di circa € 26.000,00). Nel 2018 il signor La Sala si sposava nuovamente e, dalla nuova unione, nasceva successivamente un figlio. Ad oggi la moglie si trova in stato di disoccupazione.

Negli ultimi quattro anni, per far fronte alle esigenze della vita quotidiana, il signor La Sala procedeva ad assumere ulteriori debiti nel tentativo di far fronte al crescente bisogno di liquidità accendendo prestiti INPDAP con trattenuta sullo stipendio, ottenendo

finanziamenti anche tramite cessione del quinto dello stipendio ed erodendo ogni forma di risparmio.

L'unico reddito percepito dal signor La Sala è quello derivante da lavoro subordinato in qualità di infermiere dipendente dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest per cui percepisce, netto in busta, uno stipendio di circa € 2.000,00 da cui sono attualmente decurtati circa €370,00 per cessioni volontarie.

Con tale reddito, il signor La Sala deve provvedere oltre che alle proprie necessità a quelle della famiglia composta dalla moglie, priva di reddito, e dal figlio di due anni.

2. **L'esposizione debitoria complessiva** del ricorrente ammonta ad euro 135.000,00 e può essere così riepilogata:

DEBITORE	IMPORTO	GRADO
OCC	4.242,75	PREDEDUZIONE
Fondo spese	700,00	PREDEDUZIONE
Agenzia Entrate-Riscossione*	50.211,38	Ipotecario di II grado
Findomestic*	18.083,45	CHIROGRAFO
Agos*	870,46	CHIROGRAFO

	<b>74.108,04</b>	
<b>Esclusi dall'accordo</b>		
Inps	2.172,37	CHIROGRAFO
DB Coverend Bond srl	59.504,00	Ipotecario di I grado
	<b>61.676,37</b>	
	<b>135.784,41</b>	

Alla somma così individuata deve essere aggiunto, come si vede in tabella, il compenso dell'OCC, quantificato in complessivi €4.242,75 ed i costi della procedura, che possono quantificarsi in euro 700 a cui sommare il compenso dell'OCC.

3. **L'attivo della proposta** presentata dal Debitore è rappresentato da euro 20.400,00 mediante la messa a disposizione di euro 350,00 per il primo anno e di 450,00 per i successivi 3 anni con richiesta di revoca del pignoramento dello stipendio promosso da Agenzia Entrate-Riscossione e della cessione volontaria di Findomestic.
4. Quanto al **patrimonio** del Debitore le uniche entrate del Sig. La Sala sono relative al reddito di lavoro dipendente percepito, pari a circa euro 2.000 netti mensili, da cui occorre detrarre l'importo di euro 201,63 mensili a titolo di rata del finanziamento contratta con Inps e che il debitore intende continuare a pagare regolarmente. Ad oggi dall'indicato ammontare dello

stipendio percepito viene detratto anche l'importo relativo ad una ulteriore cessione con Findomestic di 165,00 euro mensili che il sig. La Sala intende far cessare con l'omologa dell'accordo.

Viene escluso dall'attivo messo a disposizione:

- a) Immobile di civile abitazione e garage sito nel Comune di Ponsacco il cui valore è stato stimato dallo stesso in euro 71.000;
  - b) Autovettura per civile trasporto di persone Ford Focus anno 2008 del valore presunto di € 1.000,00;
  - c) Motoveicolo scooter 125 Piaggio del 2014 del valore presunto di € 250,00;
  - d) Arredi della propria abitazione;
  - e) Il saldo attivo di un conto corrente acceso presso Findomestic e di una carta ricaricabile presso Unicredit Ing Bank con un saldo alla data del deposito di circa 1.300 euro.
5. Il La Sala, come attestato dallo stato di famiglia allegato al ricorso, vive attualmente con la moglie signora ██████████ attualmente disoccupata, ed il figlio ██████████ nato nel 2019. Le spese che mensilmente sostiene per far fronte al mantenimento proprio e della famiglia sono stimate in € 967.00 mensili.
6. Per far fronte al proprio sovraindebitamento il ricorrente ha presentato domanda di avvio della procedura all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pisa, di talché quest'ultimo ha **nominato**, quale **gestore della crisi**, la **Dott.ssa Paola Dell'Antico**. Conseguentemente il debitore ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.
7. La **proposta di accordo formulata** dal debitore ai propri creditori prevede che la destinazione dei complessivi € 20.400,00 di attivo disponibili avvenga mediante la messa a disposizione di euro 350,00 per il primo anno e di 450,00 per i successivi 3 anni. Da tale importo dovranno essere scomutate le spese prededucibili e della procedura.

La proposta risulta, in definitiva, così articolata:

ATTIVO			
350 euro mensili per 1 anno + 450 euro mensili per 3 anni			20.400,00

PASSIVO			
<b>Prededuzioni</b>			
SPESE PREDEDUCIBILI (COMPENSO OCC)	4.242,75	100%	4.242,75
Fondo spese procedura	700,00	100%	700,00
<b>Totale prededuzioni</b>	<b>4.942,75</b>	<b>100%</b>	<b>4.942,75</b>
<b>Totale prededuzioni e privilegiati</b>			<b>4.942,75</b>
<b>RESIDUO AI CHIROGRAFI</b>			<b>15.457,25</b>

Chirografi		PAGAMENTO	%
Findomestic	18.083,45	4.041,20	22,35%
Agos	870,46	194,35	22,35%
Agenzia Entrate-Riscossione (ipotecario degradato)	50.211,38	11.221,70	22,35%
	<b>69.165,29</b>	<b>15.457,25</b>	

CRONOPROGRAMMA										
CREDITORE	IMPORTO	TEMPI PREVISTI PER IL PAGAMENTO								TOTALE
		1 SEMESTRE	2 SEMESTRE	3 SEMESTRE	4 SEMESTRE	5 SEMESTRE	6 SEMESTRE	7 SEMESTRE	8 SEMESTRE	
SPESE PREDEDUCIBILI (COMPENSO OCC)	4.242,75	1.802,60	1.802,60	637,55						4.242,75
Fondo spese procedura	700,00	297,40	297,40	105,20						700,00
Findomestic*	18.083,45			511,70	705,90	705,90	705,90	705,90	705,90	4.041,20
Agos*	870,46			24,60	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	194,35
Agenzia Entrate-Riscossione*(ipotecario degradato)	50.211,38			1.420,95	1.960,15	1.960,15	1.960,15	1.960,15	1.960,15	11.221,70
		2.100,00	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	20.400,00

8. La relazione del Gestore della Crisi *ex art. 9* comma 3-*bis*, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
9. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile nei tempi previsti. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, tenuto conto che l'assenza di qualsivoglia attività *stricto sensu* liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori.
10. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Come evidenziato dal professionista facente funzioni di OCC nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, la proposta di accordo del debitore consentirebbe di continuare ad onorare il piano di ammortamento relativo al debito con INPS; il piano di ammortamento per il mutuo ipotecario con rate mensili di circa 278 euro; ed inoltre consentirebbe di mettere a disposizione, nell'arco temporale di quattro anni, la somma complessiva di euro 20.400, somma che permetterebbe il pagamento delle spese prededucibili e quota parte dei creditori chirografari in percentuale superiore a quella che presumibilmente si otterrebbe con la liquidazione, anche in considerazione della circostanza che il patrimonio del sovraindebitato si compone dei soli redditi rivenienti dalla sua attività professionale.
11. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza *ex art. 12-bis*, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito

www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

12. All'udienza dell'11/10/2022, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, dopo aver dato atto di aver effettuato a mezzo Pec la comunicazione della proposta, della propria attestazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori via Pec ai creditori, ha riferito che nessun creditore si è espresso, con la conseguenza che, secondo il meccanismo del silenzio assenso, l'accordo deve ritenersi approvato dai creditori con una maggioranza del 100%.
13. In data 10/11/2022 il professionista facente funzioni di OCC ha depositato un'informativa con la quale ha dato atto che, trasmessa ritualmente a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della suddetta percentuale ai sensi dell'art. 12, co. 1, l. 3/2012, nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni.

**OSSERVATO** che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-*bis* e 12 in quanto richiamato;

**RITENUTO** che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14-*bis* della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** l'accordo di composizione della crisi proposto dal Sig. **La Sala Franco** (C.F.: LSLFNC72S19Z133L), nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

**DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)

Pisa, 14/3/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna